



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 15 aprile 2010 (19.04)
(OR. en)**

8635/10

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0085 (NLE)**

**UD 107
CID 4
VISA 111
AGRILEG 43
ENT 36
FRONT 53
TRANS 97**

PROPOSTA

Mittente: Commissione europea

Data: 15 aprile 2010

Oggetto: Proposta di decisione del Consiglio sulla posizione che deve essere adottata dall'Unione europea nell'ambito del comitato di gestione istituito dalla convenzione internazionale sull'armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere in merito alla proposta di modificare detta convenzione con un nuovo allegato relativo all'agevolazione delle procedure di attraversamento delle frontiere per i trasporti internazionali di merci per ferrovia

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Pierre de BOISSIEU, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2010)148 definitivo



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 14.4.2010
COM(2010)148 definitivo

2010/0085 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sulla posizione che deve essere adottata dall'Unione europea nell'ambito del comitato di gestione istituito dalla convenzione internazionale sull'armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere in merito alla proposta di modificare detta convenzione con un nuovo allegato relativo all'agevolazione delle procedure di attraversamento delle frontiere per i trasporti internazionali di merci per ferrovia

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

1.1. Motivazione e obiettivi della proposta

Obiettivo della presente decisione è far accettare all'Unione europea il nuovo allegato 9 della convenzione internazionale sull'armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere.

L'allegato mira ad agevolare il commercio internazionale mediante la riduzione, l'armonizzazione e il coordinamento delle procedure e delle formalità amministrative relative al controllo delle merci alle frontiere nei trasporti ferroviari internazionali. L'allegato contiene essenzialmente obblighi finalizzati a ridurre i ritardi ai valichi ferroviari di frontiera. Tali obblighi riguardano l'introduzione di requisiti minimi per le stazioni di frontiera (di scambio), la cooperazione fra i paesi a dette stazioni, il trasferimento dei controlli dalle frontiere alle stazioni di partenza o di destinazione, la riduzione del tempo richiesto per i controlli, la riduzione dei documenti cartacei e l'utilizzo della lettera di vettura CIM/SMGS come documento doganale.

1.2. Contesto generale

La convenzione internazionale sull'armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere (convenzione sull'armonizzazione), firmata a Ginevra il 21 ottobre 1982, è stata approvata a nome della Comunità con il regolamento (CEE) n. 1262/84 del Consiglio del 10 aprile 1984, entrato in vigore il 12 settembre 1987. Attualmente la convenzione conta 54 parti contraenti, tra cui l'Unione europea e i suoi Stati membri.

La convenzione sull'armonizzazione ha introdotto misure intese ad agevolare, e in tal modo sviluppare, il commercio internazionale mediante l'armonizzazione (ove opportuno) dei vari controlli alle frontiere applicati al traffico merci. In seguito, tuttavia, si è rivelato necessario razionalizzare ulteriormente le formalità da espletare all'attraversamento delle frontiere.

Il gruppo di lavoro dell'UNECE sulle questioni doganali relative ai trasporti ha convenuto durante le proprie sessioni che è opportuno rivedere la convenzione sull'armonizzazione per inserirvi disposizioni intese ad agevolare l'attraversamento delle frontiere nel settore dei trasporti ferroviari internazionali. Successivamente il gruppo di lavoro (WP.30) ha elaborato progetti di proposte per aggiungere un nuovo allegato alla convenzione al fine di completare le disposizioni vigenti.

Il nuovo allegato dovrebbe essere adottato in via formale e definitiva alla prossima riunione del comitato di gestione della convenzione sull'armonizzazione, fissata per maggio 2010. Si prevede che tutte le parti contraenti potranno accettare il nuovo allegato.

1.3. Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Nessuna.

1.4. Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

Le misure di semplificazione previste sono coerenti con la strategia di Lisbona riveduta.

L'agevolazione del commercio internazionale e l'abolizione degli ostacoli tecnici agli scambi costituiscono obiettivi della politica commerciale comune e rientrano pertanto nell'ambito delle competenze esclusive dell'Unione. Le misure figuranti nell'allegato sono compatibili con la legislazione UE.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

2.1. Consultazione delle parti interessate

Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di coloro che hanno risposto

Le consultazioni sulla proposta sono state condotte con l'Organizzazione per la cooperazione ferroviaria (OSJD) e con l'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF) e si sono svolte nell'ambito delle riunioni del comitato del codice doganale e delle sessioni del gruppo di lavoro dell'UNECE sulle questioni doganali relative ai trasporti.

Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione

Parere favorevole.

2.2. Ricorso al parere di esperti

Non è stato necessario ricorrere ad esperti esterni.

2.3. Valutazione dell'impatto

Le disposizioni vigenti della convenzione sull'armonizzazione restano immutate.

La decisione proposta accetta, a nome dell'Unione europea, un nuovo allegato alla convenzione sull'armonizzazione che contempla disposizioni intese ad agevolare l'attraversamento delle frontiere nel settore dei trasporti internazionali per ferrovia.

L'adozione del presente allegato andrà a vantaggio delle attività di trasporto.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

3.1. Sintesi delle misure proposte

Con la decisione proposta l'Unione europea adotta formalmente il nuovo allegato 9 della convenzione sull'armonizzazione.

3.2. Base giuridica

Articoli 207 e 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

3.3. Principio di sussidiarietà

La proposta è conforme al principio di sussidiarietà. Introduce una modifica nell'accordo internazionale che, in quanto tale, rispetta il principio di sussidiarietà.

Le modifiche proposte sono state previamente approvate dal gruppo di lavoro dell'UNECE sulle questioni doganali relative ai trasporti e mirano ad ulteriori agevolazioni nel settore dei trasporti ferroviari.

3.4. Principio di proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità. Introduce una modifica nell'accordo internazionale che, in quanto tale, rispetta il principio di proporzionalità.

3.5. Scelta dello strumento

Strumento proposto: decisione.

Gli accordi internazionali e le relative modifiche sono di norma introdotti nell'ordinamento giuridico dell'Unione europea mediante decisioni.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sulla posizione che deve essere adottata dall'Unione europea nell'ambito del comitato di gestione istituito dalla convenzione internazionale sull'armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere in merito alla proposta di modificare detta convenzione con un nuovo allegato relativo all'agevolazione delle procedure di attraversamento delle frontiere per i trasporti internazionali di merci per ferrovia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

considerando quanto segue:

- (1) La convenzione internazionale sull'armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere (convenzione sull'armonizzazione), firmata a Ginevra il 21 ottobre 1982, è stata approvata a nome della Comunità con il regolamento (CEE) n. 1262/84 del Consiglio del 10 aprile 1984 ed è entrata in vigore il 12 settembre 1987.
- (2) La convenzione sull'armonizzazione introduce misure intese ad agevolare, e in tal modo sviluppare, il commercio internazionale mediante l'armonizzazione (ove opportuno) dei vari controlli alle frontiere applicati al traffico merci.
- (3) L'articolo 22 della convenzione sull'armonizzazione, in combinato disposto con l'allegato 7 della stessa, prevede che il comitato di gestione possa adottare emendamenti della convenzione. Tali emendamenti sono ritenuti accettati a meno che una parte contraente non sollevi obiezioni entro i 12 mesi successivi alla data in cui le Nazioni Unite hanno comunicato alle parti contraenti l'emendamento proposto.
- (4) Il gruppo di lavoro dell'UNECE sulle questioni doganali relative ai trasporti ha deciso durante le proprie sessioni che è opportuno rivedere la convenzione per inserirvi anche disposizioni intese ad agevolare l'attraversamento delle frontiere nel settore dei trasporti ferroviari internazionali.
- (5) Il nuovo allegato 9 mira ad agevolare il commercio internazionale mediante la riduzione, l'armonizzazione e il coordinamento delle procedure e delle formalità amministrative relative all'attraversamento delle frontiere e al controllo delle merci nel trasporto ferroviario. Questo obiettivo sarà perseguito mediante l'introduzione di requisiti minimi per le stazioni di frontiera (di scambio), la cooperazione a tali stazioni, il trasferimento dei controlli dalle frontiere alle stazioni di partenza o di destinazione, la riduzione del tempo richiesto per i controlli, l'eliminazione dei documenti cartacei e l'utilizzo della lettera di vettura CIM/SMGS come documento doganale.

- (6) È opportuno che tutte le formalità e gli accordi in materia di controlli congiunti alle frontiere nonché le procedure e le formalità di attraversamento delle frontiere applicabili ai ferroviari seguano le norme stabilite nel regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)¹, e nel regolamento (CE) n. 1931/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che stabilisce norme sul traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne degli Stati membri e che modifica le disposizioni della convenzione Schengen².
- (7) L'agevolazione del commercio internazionale e l'abolizione degli ostacoli tecnici agli scambi costituiscono obiettivi della politica commerciale comune e rientrano pertanto nell'ambito delle competenze esclusive dell'Unione europea.
- (8) Tutti gli Stati membri hanno espresso parere positivo in merito alle modifiche proposte. Il progetto elaborato dal gruppo di lavoro sulle questioni doganali relative ai trasporti è già stato discusso e approvato dal comitato del codice doganale.
- (9) La prossima riunione del comitato di gestione della convenzione sull'armonizzazione è fissata per maggio 2010 e si prevede che tutte le parti contraenti della convenzione saranno pronte ad approvare formalmente le proposte di modifica alla convenzione sull'armonizzazione.
- (10) Occorre pertanto definire la posizione che l'Unione europea deve adottare in merito alla modifica proposta,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione dell'Unione europea nell'ambito del comitato di gestione istituito dalla convenzione sull'armonizzazione in merito alla proposta di modificare detta convenzione con un nuovo allegato 9 relativo all'agevolazione delle procedure di attraversamento delle frontiere per i trasporti internazionali di merci per ferrovia è basata sull'accluso progetto di allegato.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

La Commissione pubblica la modifica, una volta adottata, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea indicandone la data di entrata in vigore.

¹ GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1.

² GU L 405 del 30.12.2006, pag. 1.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

ALLEGATO 9

AGEVOLAZIONE DELLE PROCEDURE DI ATTRAVERSAMENTO DELLE FRONTIERE

PER I TRASPORTI INTERNAZIONALI DI MERCI PER FERROVIA

Articolo 1

Principi

1. Il presente allegato, che completa le disposizioni della convenzione, è inteso a definire le misure da attuare al fine di agevolare ed accelerare l'attraversamento delle frontiere per i trasporti internazionali di merci per ferrovia.
2. Le parti contraenti si impegnano a cooperare al fine di uniformare quanto più possibile le formalità e i requisiti relativi a documenti e procedure in tutti i settori connessi al trasporto di merci per ferrovia.

Articolo 2

Definizione

Per "stazione di frontiera (di scambio)" si intende una stazione ferroviaria in cui sono espletate procedure operative o amministrative al fine di consentire l'attraversamento della frontiera ai trasporti ferroviari di merci. Tale stazione ferroviaria può essere situata alla frontiera o in prossimità di essa.

Articolo 3

Attraversamento delle frontiere da parte di funzionari e altre persone addette ai trasporti internazionali per ferrovia

1. Le parti contraenti si adoperano per agevolare le procedure di rilascio dei visti al personale di locomotiva, a quello addetto ai vagoni frigoriferi, alle persone che accompagnano le spedizioni di merci e al personale delle stazioni di frontiera (di scambio) addetto ai trasporti internazionali per ferrovia conformemente alle migliori pratiche nazionali per tutti i richiedenti di visti.
2. La procedura di attraversamento delle frontiere per le persone elencate al paragrafo 1, compresi i documenti ufficiali che ne confermano la qualifica, è determinata sulla base di accordi bilaterali.
3. Se viene effettuato un controllo congiunto, gli addetti ai controlli di frontiera, i funzionari doganali e il personale degli altri organismi che effettuano controlli alle stazioni di frontiera (di scambio) attraversano la frontiera di Stato nello svolgimento

delle loro funzioni ufficiali utilizzando i documenti stabiliti dalle parti contraenti per i loro cittadini.

Articolo 4

Requisiti delle stazioni di frontiera (di scambio)

Al fine di razionalizzare ed accelerare l'espletamento delle formalità richieste alle stazioni di frontiera (di scambio), le parti contraenti osservano i seguenti requisiti minimi per le stazioni di frontiera (di scambio) aperte al traffico internazionale di merci per ferrovia:

- (1) le stazioni di frontiera (di scambio) dispongono di edifici (locali), impianti, strutture e attrezzature tecniche tali da consentire lo svolgimento di controlli ogni giorno a qualsiasi ora, ove ciò sia giustificato e appropriato per il volume di traffico merci;
- (2) le stazioni di frontiera (di scambio) in cui si svolgono controlli fitosanitari, veterinari o di altro tipo dispongono delle necessarie attrezzature tecniche;
- (3) la capacità di carico e di traffico delle stazioni di frontiera (di scambio) e dei binari adiacenti devono essere adeguate al volume del traffico;
- (4) devono essere disponibili zone per le ispezioni nonché magazzini per la custodia temporanea delle merci sottoposte al controllo doganale o ad altri tipi di controllo;
- (5) devono essere disponibili attrezzature, impianti, tecnologie dell'informazione e sistemi di comunicazione per consentire lo scambio anticipato delle informazioni, anche sulle merci in arrivo alle stazioni di frontiera (di scambio), contenute nella lettera di vettura ferroviaria e nella dichiarazione doganale;
- (6) sufficiente personale qualificato delle ferrovie, doganale, addetto ai controlli di frontiera e di altri organismi deve essere presente alle stazioni di frontiera (di scambio) per far fronte al volume del traffico merci;
- (7) le stazioni di frontiera (di scambio) dispongono di attrezzature tecniche, impianti, tecnologie dell'informazione e sistemi di comunicazione tali da poter ricevere e utilizzare, prima dell'arrivo alla frontiera di materiale rotabile, i dati relativi all'omologazione tecnica e alle ispezioni tecniche di detto materiale effettuate dalle autorità e dalle ferrovie nell'ambito delle rispettive competenze, a meno che le parti contraenti pongano in essere modalità alternative per lo svolgimento di tali funzioni.

Articolo 5

Cooperazione tra paesi limitrofi alle stazioni di frontiera (di scambio)

In conformità alle disposizioni dell'articolo 7 della convenzione, le parti contraenti coordinano le azioni con riguardo ai controlli del materiale rotabile, dei container, dei semirimorchi strada-rotaia e delle merci, nonché al trattamento dei documenti di spedizione e di accompagnamento, e si adoperano al fine di organizzare tutti i tipi di controlli congiunti sulla base di accordi bilaterali.

Articolo 6

Controlli

Le parti contraenti:

- (1) stabiliscono un meccanismo per il riconoscimento reciproco di tutti i tipi di controllo del materiale rotabile, dei container, dei semirimorchi strada-rotaia e delle merci, purché gli obiettivi di tali controlli coincidano;
- (2) effettuano i controlli doganali secondo il principio della selezione sulla base della valutazione e della gestione del rischio; di norma non si procede a un controllo materiale delle merci se le informazioni richieste sulle stesse sono state fornite e se le merci sono contenute in un'unità di materiale rotabile, in un container, in un semirimorchio strada-rotaia o in un vagone adeguatamente chiusi e sigillati;
- (3) effettuano controlli semplificati alle stazioni di frontiera (di scambio) e, nella misura del possibile, trasferiscono alcuni tipi di controlli alle stazioni di partenza e di destinazione;
- (4) fatto salvo l'articolo 10 della convenzione, l'articolo 4 dell'allegato 2, l'articolo 5 dell'allegato 3 e l'articolo 5 dell'allegato 4, effettuano ispezioni delle merci in transito solo nei casi in cui ciò sia giustificato dalle circostanze o dai rischi reali.

Articolo 7

Tempi di esecuzione

1. Le parti contraenti garantiscono il rispetto dei tempi specificati negli accordi bilaterali per le operazioni tecniche che comportano il ricevimento e il trasferimento dei treni nelle stazioni di frontiera (di scambio), compresi tutti i tipi di controlli, e si adoperano per ridurre tali tempi migliorando la tecnologia e le attrezzature impiegate. Le parti contraenti si impegnano a ridurre il più possibile i tempi nei prossimi anni.
2. Le parti contraenti registrano i ritardi dei treni o dei vagoni nelle stazioni di frontiera (di scambio) e trasmettono le informazioni alle parti interessate, che effettuano un'analisi e propongono misure per ridurre i ritardi.

Articolo 8

Documentazione

1. Le parti contraenti provvedono affinché i documenti di spedizione e di accompagnamento siano correttamente formulati in conformità della normativa dei paesi di importazione e di transito.
2. Nelle relazioni reciproche le parti contraenti si adoperano al fine di ridurre l'uso dei documenti cartacei e di semplificare le procedure di documentazione utilizzando sistemi elettronici per lo scambio delle informazioni contenute nelle lettere di vettura

ferroviarie e nelle dichiarazioni doganali che accompagnano le merci, redatte in conformità della normativa delle parti contraenti.

3. Le parti contraenti si adoperano al fine di fornire in anticipo alle autorità doganali le informazioni sulle merci in arrivo alle stazioni di frontiera (di scambio) contenute nella lettera di vettura ferroviaria e nella dichiarazione doganale. Il formato di tali informazioni nonché le modalità e i termini della loro trasmissione sono determinati dalle parti contraenti.

Articolo 9

Utilizzo della lettera di vettura ferroviaria CIM/SMGS

Le parti contraenti possono utilizzare la lettera di vettura ferroviaria CIM/SMGS, che allo stesso tempo può fungere da documento doganale, al posto di altri documenti di spedizione attualmente previsti dai trattati internazionali.